CAMERA DEI DEPUTATI N. 1410

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RINALDI, SAVIO

Presentata il 6 agosto 1987

Disciplina delle società di ingegneria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge relativa alla disciplina delle società di ingegneria assolve alla necessità, divenuta ormai inderogabile, di regolamentare l'esercizio dell'attività professionale degli ingegneri svolta in forma associata, nell'ambito di società professionali od imprenditoriali e di uffici tecnici di imprese od aziende.

L'esercizio di una professione intellettuale, in base alle vigenti leggi, non può costituire l'oggetto di una società imprenditoriale. La costituzione di società, aventi lo scopo di fornire prestazioni professionali per il cui svolgimento occorre la abilitazione di Stato, è specificatamente vietata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

D'altra parte, il generale sviluppo della tecnica, con l'evolversi del ciclo produttivo ed operativo industriale, influisce notevolmente sullo svolgimento delle attività professionali rendendo necessaria la adozione di adeguati ed idonei metodi e sistemi di lavoro.

In tutte le nazioni più progredite operano società di progettazione o, come vengono denominate in campo internazionale, « società di *engineering* ». La loro attività è quella di progettare, dirigere e costruire grandi opere di ingegneria sia civile che industriale e di fornire consulenze tecniche e tecnico-economiche di tali opere.

Recentemente è stato presentato il disegno di legge sulla disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionali che nella sua formulazione è certamente idoneo per la disciplina degli studi professionali associati per l'esercizio

della professione in campo legale, amministrativo, tributario, commercialistico e simili.

Per quanto riguarda il campo tecnico ed ingegneristico occorre invece una legge *ad hoc*.

Il problema delle grandi società di ingegneria che effettuano la progettazione e la realizzazione di impianti industriali e di grandi opere civili implica lo sviluppo contemporaneo di diversi progetti specialistici (in campo edilizio, meccanico, termico, elettrotecnico, elettronico, ecc.) che richiedono una rilevante organizzazione per lo svolgimento integrato e coordinato del lavoro.

Detta organizzazione, per rendere possibile il conseguimento degli obiettivi stabiliti, deve avere disponibilità di servizi, di mezzi strumentali e di risorse (uomini e mezzi finanziari) di tale entità che singoli professionisti privati non possono avere né sarebbe giusto che avessero.

È appena il caso di rilevare la sostanziale differenza che esiste fra una società professionale di ingegneria ed una società professionale per attività legali.

La prima per essere efficiente richiede un numero di dipendenti che può anche superare il migliaio di unità e l'investimento in attrezzature tecniche di diversi miliardi, mentre ovviamente per la seconda la situazione è ben diversa.

Allo stato attuale delle cose, per risolvere i problemi connessi con la progettazione integrale e la realizzazione delle grandi opere di ingegneria non esiste alcuna alternativa ed anche in Italia dette opere vengono progettate da società di ingegneria.

Al fine di meglio evidenziare la rilevanza della questione è sufficiente richiamare le precise enunciazioni che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 17 del 1976) ha posto nella sentenza con la quale riconosce la piena legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815, « Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza » ed in particolare le seguenti: « Non occorre sottolineare le ragioni che giustificano la vigente normativa, dettata sia per la tutela degli interessi intellettuali, nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista ». « A giudizio di questa Corte non sussiste nella disposizione denunciata alcun vizio di incostituzionalità, per contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata. Invero, la questione prospettata dall'ordinanza di rimessione con speciale riferimento alle attività di progettazione industriale, deve essere considerata sotto due profili distinti, anche se connessi: e precisamente, con riguardo alla ammissibilità della costituzione di società per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, ai sensi degli articoli 2247 e seguenti del codice civile, e con riguardo alla asserita esigenza tecnica che determinate attività professionali, come la progettazione industriale, richiedono oggi un'organizzazione a base imprenditoriale, realizzabile tipicamente nella forma giuridica della società per azioni ». « Le osservazioni svolte nell'ordinanza di rimessione prospettano l'opportunità di una eventuale riforma legislativa, non l'esistenza di una questione di legittimità costituzionale. È infatti chiaro che il riconoscimento dell'ammissibilità della costituzione di società per l'esercizio delle attività professionali protette appartiene alla discrezionalità di valutazione del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire se e a quali condizioni, possa consentirsi la adozione di forme societarie. In questa materia, la necessità di una congrua normativa appare evidente, per evitare la possibilità dell'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati ed il pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre, d'altro canto, con riguardo alla diversa qualità delle prestazioni professionali, un preciso regolamento delle responsabilità sociali e personali, sia nei confronti dei clienti e dei terzi, sia anche nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali o sin-

dacali. Per siffatte norme complesse di attività imprenditoriale, l'esigenza sopra illustrata di una speciale disciplina normativa appare ancor più palese, trattandosi di regolare la costituzione e l'esercizio non solo di una società tra professionisti, ma di una società professionale organizzata in forma di impresa, ciò che comporta la soluzione di particolari e gravi problemi giuridici ».

Lo stato di fatto, perfettamente rilevato dalla stessa Corte costituzionale, è tale per cui – è necessario dirlo in modo chiaro – o si riconosce che le grandi società di progettazione possono impunemente violare la legge o si sottopone la loro attività ad una speciale disciplina giuridica che sancisca le norme a cui dette società devono attenersi ed i controlli a cui devono essere sottoposte a tutela degli interessi della collettività.

Al presupposto inalienabile che la legge fin quando è in vigore va rispettata, perché al contrario si distrugge la legalità e si avalla l'arbitrio e l'anarchia, deve peraltro essere affiancato il principio tassativo che le leggi devono essere rispondenti alle necessità contingenti.

I richiami in proposito della Corte costituzionale sono espliciti e non possono essere ulteriormente ignorati e disattesi.

La presente proposta di legge ha lo scopo di fornire nuove forme che consentano l'esercizio della professione di ingegnere in forma associata e nell'ambito di società e nel contempo severe norme che ne consentano il controllo e la repressione dell'esercizio abusivo a tutela dell'interesse della collettività nazionale e dell'incolumità pubblica.

Fra i principali fini che si intende conseguire con i disposti legislativi proposti è opportuno evidenziare la repressione di ogni possibile esercizio abusivo della professione da parte di persone sprovviste degli indispensabili requisiti stabiliti dalla legge e che operino nell'ambito di società.

In armonia con le vigenti leggi sullo esercizio della professione si intende:

assicurare che anche nell'ambito delle società l'attività professionale venga svolta da soggetti abilitati e venga *a priori* individuata ogni relativa attribuzione di responsabilità onde consentire in caso di incidente o di infortunio sul lavoro di individuare le persone fisiche a cui attribuire le relative responsabilità penali;

cautelare l'interesse pubblico da una spersonalizzazione ed annullamento delle responsabilità professionali individuali;

impedire che persone non qualificate svolgano attività professionali coperte dall'anonimato delle società con pregiudizio per l'economia nazionale e per l'incolumità pubblica;

impedire che attività professionali vengano svolte senza essere sottoposte alla sorveglianza degli ordini preposti per legge al controllo della professione.

Pertanto, come per il disegno di legge sulle società civili professionali, si prevedono disposizioni che rispettano le funzioni degli ordini professionali e mantengono la piena validità delle norme legislative e deontologiche e norme disciplinari che si applicano ai professionisti, in modo che l'attività professionale associata o aziendale sia svolta nell'ambito delle norme vigenti che regolano la professione.

Si prevede l'obbligo di trasmissione agli ordini professionali della notifica di costituzione delle società di ingegneria e delle successive variazioni. Queste notifiche permettono agli ordini di vigilare sull'osservanza della legge e di valutare il comportamento dei singoli ingegneri anche nell'ambito delle società.

Al tempo stesso viene confermato l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale per chiunque eserciti atti di competenza dell'ingegnere nell'ambito di società o aziende senza creare differenze di imposizioni e di obblighi rispetto a chi esercita la libera professione. L'albo professionale resta unico con evidenti vantaggi pratici e morali.

L'obbligo di notifica di costituzione di società di ingegneria o di uffici tecnici aziendali consentirà agli ordini di reprimere abusi o violazioni delle norme di

etica o di deontologia, sia da parte della società sia da parte del singolo professionista sottoponendo i responsabili alle stesse procedure disciplinari individuali a cui sono sottoposti i liberi professionisti in modo che sia assicurata la tutela dei terzi e che le società di ingegneria diano le stesse garanzie di responsabilità professionale che danno i professionisti privati, specie sotto il profilo penale.

Importante è rilevare che le nuove norme che prevedono che la legale rappresentanza della società per quanto attiene alle attività amministrative, civili e commerciali debba essere separata dall'attribuzione di responsabilità per quanto attiene all'esercizio della professione. Agli ingegneri che svolgano la loro attività in ambito aziendale, in corrispondenza alla responsabilità individuale di ordine penale che loro compete, deve essere garantita una determinata autonomia professionale sia pure definita nei limiti delle proprie competenze in relazione al lavoro di gruppo ed alle esigenze organizzative.

Si prevede pertanto, analogamente a quanto disposto dagli articoli 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento del personale tecnico dipendente da società e aziende in un particolare « ruolo professionale » i cui appartenenti devono assumere, a norma di legge, una personale responsabilità professionale.

Il rapporto di collaborazione professionale di tipo subordinato viene così ad essere regolamentato in modo da tutelare la dignità professionale dei giovani, limitando la subordinazione professionale nel tempo ed assicurando una effettiva ascesa professionale.

Di particolare rilievo è la norma che delega gli ordini a vigilare sull'osservanza della legge e sull'esclusione di ogni ingerenza di terzi sulla libertà ed autonomia dell'ingegnere dipendente nell'esercizio della professione, entro i limiti delle proprie competenze e responsabilità, nei confronti della società in cui opera.

L'approvazione urgente della presente proposta di legge consentirà alle società di ingegneria e di progettazione, già esistenti in gran numero, di operare nella legalità.

In caso contrario, un richiamo alla stretta osservanza delle leggi vigenti obbligherebbe la messa in liquidazione di numerose società di cui alcune hanno alle loro dipendenze migliaia di tecnici e progettano e realizzano opere di ingegneria per l'importo di centinaia di miliardi.

Per lo sviluppo tecnologico civile ed industriale è indispensabile la sollecita approvazione della disciplina giuridica delle società di ingegneria dalla cui attività dipende il progresso professionale italiano e della stessa economia nazionale nonché lo aumento dei posti di lavoro qualificati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

ART. 1.

1. L'esercizio della professione di ingegnere e di architetto può essere svolto, oltre che nella forma di lavoro autonomo a norma del titolo terzo del libro quinto del codice civile, anche in forma societaria, o quale elemento di attività organizzata in forma di impresa a norma dell'articolo 2238 del codice civile.

ART. 2.

1. Lo svolgimento di attività di competenza dell'ingegnere e dell'architetto, sia come esercizio della libera professione nella forma di lavoro autonomo, sia come esercizio della professione in forma societaria o costituente elemento di una attività organizzata in forma di impresa o comunque espletato nell'ambito di una azienda, deve essere effettuato esclusivamente da persone in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione ed iscritte all'albo professionale.

2. Qualora l'esercizio della professione venga svolto in forma societaria, in forma di impresa o nell'ambito di aziende, esso deve svolgersi in conformità alle norme della presente legge.

ART. 3.

1. Le società nel cui ambito possono essere svolte attività di competenza dell'ingegnere e dell'architetto sono esclusivamente quelle previste dai capi II, III e IV della presente legge.

CAPO II

SOCIETÀ PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

ART. 4.

1. Coloro che abbiano i titoli professionali previsti dalla legge possono associarsi per esercitare la professione di ingegnere e di architetto e costituire società professionali a norma della presente legge.

2. Le società professionali vengono considerate a tutti gli effetti « società civili per l'esercizio professionale » per le quali si applicano le norme sulla società semplice salvo quanto disposto dalla presente legge.

3. Qualora si preveda di svolgere in comune nelle società attività interprofessionali, tali società sono regolate, per quanto non in contrasto con la presente legge, da norme particolari sulle società fra professionisti, nonché dalla disciplina vigente per le diverse professioni intellettuali.

ART. 5.

1. Le persone che intendono svolgere l'esercizio associato della professione in forma di società professionale debbono essere soci della società o collaboratori professionali secondo quanto disposto dall'articolo 9.

2. L'attività professionale dei soggetti di cui al comma 1 dà luogo a tutti gli obblighi e diritti previsti dalle norme previdenziali ed assistenziali per chi esercita la libera professione ed al pagamento dei relativi contributi nella stessa misura di quelli dovuti dal professionista singolo.

ART. 6.

1. L'atto costitutivo della società professionale deve essere sottoscritto dai soci ed ha valore di contratto sociale. In esso,

a pena di nullità, devono essere specificatamente indicati:

a) la ragione sociale seguita dalla dicitura « società professionale di ingegneria »;

b) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci, con l'indicazione del rispettivo titolo professionale;

c) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

d) i soci che hanno la rappresentanza della società per il compimento degli atti non costituenti esercizio della professione di ingegnere o di architetto e per l'assunzione della responsabilità civile, ivi compresa la responsabilità per il risarcimento dei danni conseguenti alla attività professionale svolta in forma associata, salvi gli accordi interni per rivalsa.

2. Il contratto sociale ed ogni sua modifica sono soggetti a registrazione e a tassa fissa.

ART. 7.

1. L'incarico professionale può essere indifferentemente conferito alla società professionale o a nome degli ingegneri od architetti soci. Nell'accettazione dell'incarico occorre precisare al committente il nome del professionista o dei professionisti che lo eseguiranno per le parti di rispettiva competenza.

ART. 8.

1. La solvibilità della società professionale deve essere garantita dai soci illimitatamente responsabili o mediante la stipulazione di polizze assicurative.

2. Salva diversa pattuizione, che deve risultare in modo specifico nel contratto sociale, le partecipazioni dei soci agli utili si presumono uguali.

ART. 9.

1. La società professionale di ingegneria e di architettura può avvalersi dell'opera di collaboratori professionali, non soci, purché muniti di abilitazione ed iscritti all'albo.

2. La collaborazione di cui al comma 1 deve risultare da lettera di incarico e non può protrarsi oltre cinque anni presso la stessa società ed oltre dieci anni dall'iscrizione nell'albo.

3. Il numero dei collaboratori non può superare il numero di due unità per ogni socio. Alla società compete l'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge per i liberi professionisti cui sono equiparati.

4. La società professionale può avvalersi dell'opera di personale ausiliario quale disegnatori, tipografi e simili con preclusione di avvalersi del personale ausiliario per lavori di competenza dell'ingegnere.

5. Spetta agli ordini professionali vigilare al fine di assicurare che l'addestramento professionale dei collaboratori costituisca la premessa per la loro assunzione della qualità di soci e di garantire loro condizioni dignitose in base a parametri riferiti alle tariffe professionali vigenti.

ART. 10.

1. Le società professionali devono tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti le attività professionali.

2. I compensi corrisposti dalle stesse a soci e collaboratori quale corrispettivo dell'attività professionale svolta sono soggetti allo stesso trattamento fiscale vigente per i professionisti svolgenti l'attività in forma individuale.

3. Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti a soci e collaboratori.

4. La legge determina i casi in cui le società professionali sono soggetti passivi o responsabili di imposta.

5. Salva diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per le prestazioni professionali dei soci e dei collaboratori della società professionale devono essere operate a nome della società professionale.

6. Le ritenute operate ai sensi del comma 5 sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società a soci e collaboratori.

7. La dichiarazione dei redditi dei soci o collaboratori professionali di società professionali deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo di imposta e delle somme pagate per ritenuta.

8. Eventuali preclusioni o limitazioni all'esercizio dell'attività professionale dei singoli soci o collaboratori all'esterno della società devono essere specificatamente statuite nell'atto costitutivo della società.

CAPO III

SOCIETÀ IMPRENDITORIALI DI INGEGNERIA E DI CONSULENZA TECNICA

ART. 11.

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, possono costituirsi come società per azioni le imprese che curano attività di ricerca, di consulenza e di assistenza, di promozione, di studio, progettazione e direzione di grandi opere di ingegneria e architettura, di sistemazione fondiaria e agraria, di infrastrutture, nonché attività a queste direttamcnte attinenti, per le quali necessiti una complessa organizzazione tecnico-amministrativa.

2. La ragione sociale deve essere accompagnata dalla specificazione « società di ingegneria e di consulenza tecnica ».

3. Ai fini della presente legge costituisce complessa organizzazione tecnico-amministrativa quella in cui inscindibilmente occorre l'apporto determinante di investimenti per studi e ricerche, di attrezzature e macchine di alta tecnologia unitamente all'attività di lavoro prestato da personale specializzato; l'organico permanente deve comprendere almeno il 20 per cento di ingegneri abilitati all'esercizio professionale.

4. Per grandi opere di ingegneria si intendono quelle la cui fattibilità, non affrontabile con le tecniche conosciute, abbisogni a livello preventivo di studi, ricerche, esperienze ed impegno di capitali.

5. Le « società di ingegneria e di consulenza tecnica », qualora espressamente richieste dalla committenza, possono realizzarne le opere da esse stesse progettate mediante l'istituto di capo commessa.

ART. 12.

1. Le società di cui all'articolo 11 devono costituirsi in una delle forme societarie consentite dalla legge.

2. L'atto costitutivo ha valore di statuto sociale e, a pena di nullità, deve essere conforme alle norme della presente legge. In esso devono essere specificatamente indicati:

a) la ragione sociale seguita dalla dicitura « società imprenditoriale di ingegneria » e, se del caso, « di consulenza tecnica »;

b) il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato;

c) la composizione degli organi sociali con l'indicazione delle relative cariche e dei poteri relativi delegati e della legale rappresentanza della società per gli atti non costituenti esercizio della professione di ingegnere e per l'assunzione delle responsabilità civili;

d) l'organigramma della società per quanto riguarda le funzioni professionali tecniche con l'indicazione delle persone che svolgono e che firmano i relativi elaborati in nome e per conto della società stessa, con la precisazione delle specifiche competenze e dei rispettivi limiti di responsabilità dei componenti il ruolo professionale definito nell'articolo 22;

e) l'oggetto dell'attività sociale specificando se è limitata al puro esercizio professionale e cioè all'eseguire studi, progetti, collaudi, consulenze e a sovraintendere, organizzare e dirigere lavori per conto terzi senza esplicare attività imprenditoriale o commerciale, oppure se, oltre all'esercizio professionale, comprende anche attività imprenditoriali o commerciali.

3. Tra gli organi sociali deve essere previsto il direttore generale.

4. Il direttore generale deve essere iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzioni sono comprese le attività indicate nell'oggetto sociale.

5. Qualora tale carica non sia attribuita ad alcuno o sia ricoperta da persona priva di tale requisito, almeno uno degli amministratori della società deve essere iscritto ad uno degli albi di cui al comma 4.

6. L'atto costitutivo con lo statuto sociale deve essere depositato e debitamente registrato ai sensi dell'articolo 18; ogni successiva modifica degli stessi, delle cariche sociali, dell'organigramma tecnico, delle funzioni relative o delle persone preposte deve egualmente essere depositata e registrata, ai sensi dell'articolo 18.

ART. 13.

1. Per lo svolgimento di attività per le quali è richiesta una abilitazione professionale, le società di cui all'articolo 1 devono avvalersi dell'opera intellettuale, prestata in regime di contratto continuativo d'opera professionale degli iscritti negli albi previsti dall'articolo 2229 del co-

dice civile, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, i quali sono soggetti alla disciplina degli ordini e collegi di rispettiva appartenenza.

2. Il rapporto di lavoro dei professionisti è regolato da contratto d'opera professionale stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli ingegneri e degli altri professionisti interessati, sentiti i consigli, i collegi e gli ordini nazionali delle professioni ai cui albi o elenchi i dipendenti sono iscritti.

ART. 14.

1. I professionisti di cui agli articoli precedenti debbono essere posti alle dirette dipendenze dell'organo che rappresenta legalmente le società o di un suo delegato e nell'espletamento dell'attività professionale debbono conservare l'indispensabile autonomia.

2. Il coordinamento dell'attività professionale può essere affidato esclusivamente a professionisti, ingegneri o architetti, nell'ambito delle rispettive competenze, mandatari di procura tecnica.

3. I professionisti vengono inseriti in apposito ruolo professionale che si articola in due qualifiche funzionali: quella alla quale appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesta la laurea e quella alla quale appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.

4. Essi devono svolgere personalmente le prestazioni d'opera, firmando i documenti ed elaborati da loro prodotti.

5. Essi non possono essere chiamati a svolgere funzioni che comunque risultino pregiudizievoli per la dignità professionale.

6. Sui fatti di rilievo disciplinare connessi alle attività professionali è competente a decidere il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale il professionista è iscritto.

7. Solo a seguito di provvedimento definitivo di accertata responsabilità, la so-

cietà può iniziare, secondo la proprie norme, procedimento disciplinare nei confronti del professionista.

8. Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità penali previste dalla legge, la responsabilità civile verso la società e verso terzi, per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle proprie funzioni, rimane a carico della società.

9. Ove si apra procedimento penale nei confronti di uno dei professionisti di cui all'articolo 3 per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico della società.

10. È in facoltà del professionista farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico della società.

11. Il rinvio a giudizio del professionista per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.

12. In caso di provvedimento restrittivo della libertà personale il professionista ha diritto alla conservazione del posto con sospensione della retribuzione.

13. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti si applicano al professionista anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

14. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del professionista, accertati con sentenza passata in giudicato.

ART. 15.

1. Spetta agli ordini o collegi professionali la vigilanza sull'attività di cui all'articolo 1 con particolare riguardo alla esclusione di ingerenze nell'attività professionale da parte di persone prive dei requisiti di legge e al corretto esercizio della professione nel rispetto delle leggi, delle norme etiche e deontologiche, nonché dell'autonomia professionale.

ART. 16.

1. Le società di cui all'articolo 1, presso le quali operino più di dieci professionisti tecnici costituiscono una commissione paritetica presieduta dal legale rappresentante della società o da un suo delegato e composta da rappresentanti della società e dei sopraddetti professionisti.

2. Questi ultimi sono eletti a scrutinio segreto e appartengono proporzionalmente alle diverse categorie professionali tecniche operanti nella società.

3. La commissione, con l'intervento del direttore tecnico, formula pareri e proposte sull'esercizio dell'attività professionale svolta nell'ambito della società, e sul necessario aggiornamento professionale, esprimendosi in ordine a quanto segue:

a) programmi di attività e condotta tecnica;

b) assunzione, funzioni e attività dei professionisti tecnici;

c) criteri generali per il conferimento degli incarichi e per l'aggiornamento professionale.

4. Nelle società in cui la commissione non si costituisca per difetto di numero degli interessati, i previsti pareri o proposte sono formulati dal direttore tecnico previa consultazione degli altri professionisti.

ART. 17.

1. È costituito, presso gli ordini e i collegi professionali competenti, un elenco delle società di cui all'articolo 11.

2. Le modalità di iscrizione e cancellazione sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Le società di cui all'articolo 11 sono tenute, entro venti giorni dalla loro regi-

strazione, a depositare presso gli ordini e collegi professionali competenti territorialmente copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e di ogni loro successiva modificazione.

4. Devono altresì comunicare ai detti ordini e collegi i nominativi degli amministratori, del direttore generale, dei procuratori tecnici e dei professionisti alle proprie dipendenze, precisando l'albo al quale sono iscritti ed il numero di iscrizione, nonché ogni variazione degli stessi.

ART. 18.

1. È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il registro nazionale delle società di cui all'articolo 11. All'iscrizione nel registro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2331 del codice civile.

2. Le modalità di iscrizione e di cancellazione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici.

3. È costituita una commissione nazionale per la tenuta del registro nazionale nominata, ogni tre anni, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta, per almeno un terzo dei suoi componenti, di membri designati dal Ministro di grazia e giustizia prescelti tra i nominativi indicati dai Consigli nazionali delle professioni tecniche interessate.

4. Per le società che realizzano opere mediante l'istituto di capo commessa, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11, valgono anche per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme sull'albo nazionale dei costruttori.

5. Tali società debbono, a tal fine, essere iscritte anche nell'albo nazionale dei costruttori.

ART. 19.

1. Gli enti e le società, comunque denominati, che attualmente svolgono le at-

tività di cui all'articolo 1, debbono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere al riordino delle proprie normative statutarie in conformità alle disposizioni della presente legge.

ART. 20.

1. La costituzione di società non conformi alla presente legge per svolgere attività di cui all'articolo 1, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con una ammenda da un milione di lire ad un massimo pari al 50 per cento del capitale sociale e con l'arresto fino a sei mesi.

CAPO IV

UFFICI TECNICI DI IMPRESE O AZIENDE

ART. 21.

1. Quando l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa, come nel caso di uffici tecnici costituiti da società, aziende o imprese per la propria organizzazione interna o per la necessità della propria produzione, devono essere osservate, oltre alle norme di cui al capo I anche quelle degli articoli seguenti.

ART. 22.

1. L'esercizio della professione di ingegnere e di architetto nell'ambito di uffici tecnici di società, aziende od imprese deve essere notificato all'ordine degli ingegneri e degli architetti territorialmente competenti con l'elenco nominativo degli ingegneri e degli architetti di cui la società si avvale, specificando le rispettive competenze e responsabilità professionali.

Analoga comunicazione deve essere data all'ordine presso il quale i singoli ingegneri e architetti sono iscritti.

2. Ogni variazione di attribuzione di competenze e responsabilità professionale deve essere comunicata agli ordini interessati entro venti giorni dalla data di effettuazione.

ART. 23.

1. Nell'ambito degli uffici tecnici di imprese od aziende costituiti a norma del presente titolo non possono essere svolti lavori di progettazione od altra attività professionale pura per conto terzi.

CAPO V

DISPOSIZIONI PRECETTIVE – VIGILANZA

ART. 24.

1. Le società e le aziende possono esercitare attività professionali di competenza dell'ingegnere e dell'architetto esclusivamente avvalendosi di persone in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione in forma individuale e dell'iscrizione all'albo professionale.

ART. 25.

1. Le società costituite a norma dei capi II e III devono inviare, entro venti giorni dalla loro costituzione, copia dell'atto registrato, di cui rispettivamente all'articolo 6 ed all'articolo 12, con lettera raccomandata, al consiglio dell'ordine professionale competente per territorio di ogni località in cui la società abbia una sede o studio.

2. Uguale comunicazione deve farsi, nello stesso termine e modo, per ogni modifica dell'atto costitutivo e per ogni variazione di incarico e di responsabilità

professionale degli ingegneri e degli architetti che operino nell'ambito della società.

3. Dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti devono risultare i nominativi di tutte le persone che nell'ambito della società svolgono attività professionale di ingegnere e di architetto con l'indicazione del titolo e dell'abilitazione professionale nonché dell'albo cui sono iscritti.

4. Ogni comunicazione pervenuta all'ordine competente viene inserita in un fascicolo intestato alla società.

5. Dell'appartenenza alla società viene fatta annotazione nel fascicolo personale di ciascun professionista iscritto all'albo. In caso di iscrizione all'albo di altra provincia, ne viene data comunicazione all'ordine di appartenenza.

ART. 26.

1. Gli ingegneri, gli architetti ed i tecnici diplomati che svolgano le rispettive attività nell'ambito di società imprenditoriali di ingegneria o di consulenza tecnica di cui al capo III, o di uffici tecnici di imprese o aziende di cui al capo IV, assumono a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale e devono essere inseriti in un apposito « ruolo professionale ».

2. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al « ruolo professionale » rispondono direttamente al legale rappresentante della società o al direttore generale che abbia tali poteri di rappresentanza.

3. Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesta la laurea universitaria; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un diploma di istituto tecnico.

ART. 27.

1. La responsabilità penale correlata all'attività professionale svolta resta inte-

ramente a carico della persona fisica, nei limiti delle attribuzioni di responsabilità professionali legalmente attribuite; la responsabilità civile per il risarcimento del danno da responsabilità professionale resta comunque interamente a carico delle società imprenditoriali di cui al capo III e dell'azienda titolare di uffici tecnici di cui al capo IV.

ART. 28.

1. La registrazione dell'atto costitutivo di cui all'articolo 18 rende nulla ogni attribuzione di responsabilità professionale e fa venir meno ogni relativa obbligazione professionale.

ART. 29.

1. La mancata notifica di cui all'articolo 22 rende nulla ogni attribuzione di responsabilità professionale e fa venir meno ogni relativa obbligazione professionale.

ART. 30.

1. Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle società di ingegneria e sull'attività ingegneristica nelle aziende per assicurare il rispetto della presente legge. In particolare, compete agli ordini professionali:

a) l'esclusione di persone prive di abilitazione professionale e dell'iscrizione all'albo da qualsiasi ingerenza nell'attività professionale;

b) il controllo del corretto esercizio della professione di ingegnere e di architetto nel rispetto oltre che delle leggi professionali e delle norme etiche e deontologiche anche dell'autonomia professionale nell'ambito delle responsabilità individuali;

c) l'obbligo di sottoporre a giudizio disciplinare gli ingegneri e gli architetti che operano nelle società o nell'ambito di

aziende presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria per rendere operanti le pene di sospensione dall'esercizio della professione o della cancellazione dall'albo;

d) l'obbligo di vigilare e curare che sia represso l'esercizio abusivo della professione di ingegnere e di architetto da parte del personale ausiliario operante nell'ambito di società professionali o imprenditoriali di ingegneria o di uffici tecnici di aziende.

ART. 31.

1. Le società costituite a norma della presente legge sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatori e per gli esercenti analoghe attività professionali od imprenditoriali.

2. I professionisti che operano in qualità di soci nell'ambito di società di cui al capo II sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti attività in forma individuale.

3. I professionisti che operano in qualità di dipendenti nell'ambito di società di cui al capo III o di uffici tecnici di imprese o di aziende di cui al capo IV sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro aziendale.

CAPO VI

SANZIONI PENALI

ART. 32.

1. L'esercizio abusivo della professione, nel caso venga commesso nell'ambito di una società od azienda, è punito con la pena prevista dall'articolo 348 del codice penale che può essere aumentata sino a tre volte.

2. Ad eguale pena è soggetto il legale rappresentante della società od azienda nel cui ambito si è commesso il reato di esercizio abusivo della professione.

ART. 33.

1. La costituzione di società di ingegneria non conformi a quanto sancito dalla presente legge è vietata. Le società costituite in modo difforme devono essere sciolte.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato i contravventori sono puniti con l'ammenda di uno a cinque milioni e con l'arresto fino a tre mesi. Se alla costituzione abusiva della società si accompagna anche l'esercizio abusivo della professione i contravventori incorrono anche nelle pene stabilite dall'articolo 32.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

1. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogata.

ART. 35.

1. Le società di ingegneria e di progettazione e le società o aziende che svolgono attività di ingegneria devono adeguarsi alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.